



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BUCCARELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 2018

Estensione dei casi di applicazione delle operazioni sotto copertura
ai reati contro la pubblica amministrazione

ONOREVOLI SENATORI. - Nella XVII legislatura in Senato, durante l'esame del disegno di legge n. 19 e connessi, recante disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio, il Governo aveva accolto l'ordine del giorno G1.0.304 (già emendamento n. 1.0.304) mediante il quale si raccomandava al Governo stesso di valutare l'estensione delle previsioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, alle indagini per i delitti più gravi, specificamente i delitti di cui agli articoli 314, 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale, commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. La repressione dei fatti di corruzione deve costituire una priorità di azione anche in questa legislatura, come peraltro è stato più volte dichiarato, e in tal senso il potenziamento degli strumenti di indagine è passaggio necessario al recupero di una maggiore effettività del sistema penale su questo versante criminale. Alla luce del fatto che, nell'ambito del contrasto ad altre forme di criminalità, non più gravi in termini di «costi sociali», è stata positivamente sperimentata l'efficacia delle cosiddette operazioni sotto copertura, da parte di agenti di polizia giudiziaria, per giungere al-

l'accertamento di episodi corruttivi che altrimenti resterebbero impuniti, il presente disegno di legge estende espressamente le previsioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, concernenti le operazioni sotto copertura, alle indagini per i delitti più gravi, specificamente i delitti contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, si prevede che non sia comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che, simulando di accordarsi con altri per commettere un reato, ovvero partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti citati. La causa di non punibilità si applica altresì agli ausiliari ed alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi. In ragione della rilevanza del tema e dell'impegno assunto dal Governo in Parlamento durante i lavori preparatori della legge 27 maggio 2015, n.69, si auspica un positivo esame della presente proposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «i delitti previsti dagli articoli», sono inserite le seguenti: «314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis,».

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che, simulando di accordarsi con altri per commettere un reato ovvero partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari e alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi.

